



COMUNE DI SAN GIOVANNI INCARICO

PROVINCIA DI FROSINONE

COPIA

ORDINANZA Sindaco

Registro Generale N. 1 DEL 05-01-2021

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado con sede in San Giovanni Incarico.

IL SINDACO

In qualità di Autorità Sanitari locale;

Visto l'art. 32 della Costituzione

Visto che il Consiglio dei ministri della seduta del 7 ottobre ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e approvato, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, il Decreto Legge "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*"

Visto il DPCM 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, della legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;

Visto il DPCM 3 novembre 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante "ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (20A06109) pubblicato in GU Serie Generale n. 275 del 4.11.2020 – Suppl. Ordinario n. 41;

Preso Atto:

- Dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, che ha fatto registrare sul territorio comunale un numero di nuovi contagi in costante aumento;
- Che l'ulteriore evoluzione epidemiologica registrata nei giorni successivi all'inizio delle festività natalizie ha evidenziato una crescita esponenziale dei casi positivi per SARS-COVID-19 anche tra minori segnalati dalle autorità competenti;
- Che per il giorno 7 gennaio 2021 è prevista la ripresa dell'attività didattica in presenza presso le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale;
- Che l'improvvisa crescita rilevata negli ultimi giorni tra la popolazione in età scolare, in concomitanza con la ripresa dell'attività didattica in presenza, potrebbe esporre l'intera popolazione scolastica (studenti, docenti, personale amministrativo, personale ATA) ad un aggravamento del contagio da Covid-19;
- Che conseguentemente, appare necessario, in via precauzionale, adottare misure dirette al contenimento della diffusione del virus, a tutela della salute pubblica;

Sentito il Dirigente Scolastico

Ritenuto che per il livello di contagio registrato, si ritiene necessario disporre dal 07/01/2021 la chiusura delle scuole e di differire la ripresa delle attività didattiche dal giorno 07.01.2021 al giorno 11.01.2021 presso tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art.32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.....";

Visto l'art.18 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n.120/2020che, abrogando l'art.3 comma 2 del D.L. n.19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;

Visto il D.L. Cosiddetto "Cura Italia" convertito nella L. n. 27/ 2020 dove si prevedono misure per la pulizia straordinaria, disinfezione e sanificazione degli ambienti;

Visto il D.L. 33 del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni con L.14 luglio 2020 n.74;

Visto l'art.50 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267, a mente del quale " 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale...";

Visto il vigente Statuto Comunale;

Ritenuto quindi, in forza dei poteri conferiti dalle citate disposizioni, di intervenire con urgenza a tutela della salute pubblica;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono richiamate e fatta salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell'andamento della situazione epidemiologica sul territorio comunale:

- **la chiusura, con decorrenza dal 7 gennaio 2021 e fino al 9 gennaio 2021, delle Scuole di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale, con conseguente ripresa delle attività didattiche ed amministrative dal giorno 11 gennaio 2021.**

DISPONE

L'invio di copia della presente ordinanza sia trasmessa al Dirigente scolastico nonché trasmessa all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio-Ufficio XI-Ambito territoriale per la Provincia di Frosinone, al Prefetto di Frosinone, al comando Stazione CC di San Giovanni Incarico, al comando di polizia locale, all'Area Tecnica e all'Area Affari Generali, ai Sindaci dei Comuni di Pontecorvo e Pico

Il presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio online per quindici giorni consecutivi e nel sito web istituzionale del Comune

INFORMA

Che ai sensi dell'art. 3 e 4 della legge n. 241/1990, contro il provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio, ai sensi del D. Lgs. n. 103/2010, entro 60 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971



IL Sindaco
F.to Ing. Fallone Paolo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.